Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 163 del 16 luglio 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 16 luglio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 814.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Antonelli Marianna fu Francesco, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per

la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Antonelli Marianna fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Antonelli Marianna fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), per una superficie di ettari 53.32.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 65. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Antonelli Marianna fu Francesco, in comune di Santa Marinella (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1969 (V.C.)			
Campaccio	14	53	B (p)	Pascolo	105	06	1.437,16
Finocchia	14	39	R/2 B(p)	Bosco ceduo	428	17	5.532,02
				Totali	533	23	6.969,18
				Pari ad Ha. 53.32.30			

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Finocchia » e « Campaccio », distinto al vecchio catasto alla Sezione XIV, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 39/2 la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 39/2 e 53, le cui parti est rimangono alla ditta; detto frazionamento coincide con la strada vicinale di Monte Cupellaro e Quartaccio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Ilceda o Ponton del Castrato.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.467.133 (unmilionequattrocentosessantasettemilacentotrentatre) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 815.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aonzo Massimo e Bruno di Giuseppe-Amedeo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aonzo Massimo e Bruno di Giuseppe-Amedeo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aonzo Massimo e Bruno di Giuseppe-Amedeo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 16.66.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 64. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aonzo Massimo e Bruno di Giuseppe-Amedeo, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 11155 (*V.C.*)									
Acquamatta	XXX	1271	—	Seminativo	—	0	13	00	14,51
Grotta del Banco	XXX	1035	2	Id.	—	4	39	90	490,93
Id.	XXX	611/1 (p)	—	Id.	—	2	83	28	316,14
Id.	XXX	611/2 (p)	—	Id.	—	1	15	20	128,56
Acquamatta	XXX	1270	—	Id.	—	0	11	80	22,93
Id.	XXX	1269	—	Id.	—	0	28	40	55,19
Grotta del Banco	XXX	1268	—	Id.	—	1	16	30	129,78
Id.	XXX	1267	—	Id.	—	1	56	90	175,10
Id.	XXX	1034	—	Id.	—	4	34	00	484,35
Id.	XXX	611/1 (p)	—	Id.	—	0	67	27	75,07
				Totali		16	66	05	1.892,56

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Macchia del Conte », distinto al catasto alla Sezione XXX, confina:

Nord ed *est*: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Toscanella;

Sud: con parte del limite delle particelle 613/1 e 1035/1; con un tratto del fosso dell'Acquamatta; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 611/1, 611/2, le cui parti ovest rimangono alla ditta; con parte del limite nord della particella 611/2; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 611/1 la cui parte a sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 774.777,80 (settecentosettantaquattromilasettecentosettantasette e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 816.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Balsi Agostino fu Matteo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Balsi Agostino fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 5 settembre 1950, n. 2333, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Balsi Agostino fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il catasto vigente, di ettari 332.51.80.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 112. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Balsi Agostino fu Matteo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, numero 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 61140 (V.C.)			
Bottaccia	113/114	239	—	Seminativo	135	00	5.643 —
Id.	113/114	245	—	Id.	367	04	15.342,27
Id.	113/114	250	—	Pascolo	49	94	683,16
Id.	113/114	251	—	Id.	32	98	451,17
Id.	113/114	253	1	Seminativo	431	15	10.321,71
Id.	113/114	254	—	Id.	6	84	163,74
Id.	113/114	255 (p)	—	Id.	641	01	15.345,77
Id.	113/114	255	1	Id.	191	10	4.574,93
Id.	113/114	253	—	Id.	509	77	21.308,40
Id.	113/114	238	—	Pascolo	5	38	73,61
Id.	113/114	240	—	Id.	23	40	320,11
Id.	113/114	241	—	Id.	8	25	112,86
Id.	113/114	242	—	Id.	1	16	15,88
Id.	113/114	243	—	Id.	0	62	8,47
Id.	113/114	255	4 (p)	Seminativo	85	00	5.168 —
Id.	113/114	245	1	Pascolo	52	15	2.179,87
Id.	113/114	239	1	Seminativo	127	17	5.315,71
Id.	113/114	244	—	Pascolo	131	20	1.794,82
Id.	113/114	246	—	Id.	47	31	647,22
Id.	113/114	247	—	Id.	5	83	79,76
Id.	113/114	248	—	Id.	32	58	445,70
Id.	113/114	249	—	Id.	51	31	701,93
Id.	113/114	252	—	Id.	1	47	20,10
Id.	113/114	255	2	Seminativo	230	15	5.509,77
Id.	113/114	255	3 (p)	Id.	157	37	3.767,29
				Totali	3.325	18	99.995,25
				Pari ad Ha. 332.51.80			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2333 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 332.51.80 e ad un reddito dominicale di L. 104.889,99 (centoquattromilaottocentottantanove e cent. 99).

I terreni di cui all'elenco, siti in località « Bottaccia » confinano:

Nord: con il limite della proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 255/3, 255 (mappa 113) e con parte del contorno delle particelle 268 e 261 della stessa mappa; poi con la linea di altro frazionamento operato sulla citata particella 255 e con parte del limite orientale delle particelle 240 e 239 (mappa 113); infine con la linea del frazionamento operato sulla particella 255/4 della stessa mappa, fino a raggiungere la via di Civitavecchia;

Sud: con la suddetta strada;

Ovest: con il confine della proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 41.449.381,81 (quarantunomilioniquattrocentoquarantanovemilatrecentottantuno e cent. 81) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 817.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 414.47.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 49. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baroni Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 118 (N.C.)									
Campo del Ripiglio	52	2	—	Seminativo	III	4	89	50	1.223,75
Poggio dell'Ovo	52	4	—	Bosco ceduo	III	2	37	80	214,02
Brancazzi	52	80	—	Seminativo	IV	12	32	50	2.095,25
Id.	52	79	—	Fabbricato rurale	—	0	28	10	—
Id.	52	78	—	Seminativo	III	0	87	90	219,75
Id.	52	77	—	Pascolo	II	0	23	10	11,55
Id.	52	53	—	Seminativo	III	19	40	50	4.851,25
Id.	52	51	—	Pascolo cespugliato	II	0	45	90	20,66
Id.	52	50	—	Pascolo	II	0	37	50	18,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 118 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Poggio dell'Ovo	52	23	—	Seminativo	III	11	34	80	2.837 —
Id.	52	8	—	Fabbricato rurale	—	0	28	00	—
Id.	52	7	—	Seminativo	III	1	29	20	323 —
Id.	52	6	—	Bosco ceduo	IV	0	87	00	56,55
Id.	52	5	—	Seminativo	III	36	18	70	9.046,75
Brancazzi	53	1	—	Bosco ceduo	III	0	38	60	34,74
Podere Poggio Ovo II	49	43	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	—
Id	49	42	—	Seminativo	III	0	37	10	92,75
Poggio dell'Ovo	49	41	—	Id.	III	1	86	80	467 —
M. Forcato	50	35	—	Bosco ceduo	III	0	19	80	17,82
Id.	50	34	—	Seminativo	IV	3	77	50	641,75
Id.	50	33	—	Bosco ceduo	III	9	49	10	854,19
Id.	50	32	—	Seminativo	IV	11	26	80	1.915,56
Rigasorci	50	24	—	Id.	III	0	97	30	243,25
Id.	50	23	—	Id.	III	2	28	10	570,25
Id.	50	22	—	Id.	III	0	66	20	165,50
Id.	50	21	—	Bosco ceduo	II	0	13	30	15,29
Id.	50	20	—	Seminativo	III	1	64	20	410,50
Brancazzi	49	51	—	Id.	IV	9	04	40	1.537,48
Piancalcaia	49	50	—	Id.	III	7	62	30	1.905,75
Id.	49	49	—	Pascolo cespugliato	II	0	94	30	42,43
Id.	49	48	—	Seminativo	III	1	58	40	396 —
Id.	49	47	—	Id.	IV	26	71	10	4.540,87
Id.	49	46	—	Id.	III	1	20	60	301,50
Id.	49	45	—	Bosco ceduo	III	0	40	10	36,09
Pian di Calcaia	49	35	—	Seminativo	III	39	31	60	9.829 —
Piancalcaia	49	44	—	Id.	III	1	24	60	311,50
Campo dell'Ovo	52	3	—	Id.	IV	8	49	10	1.443,47
Poggio alle Cene	49	21 (p)	—	Id.	III	4	13	22	1.033,06
Id.	49	20	—	Fabbricato rurale	—	0	07	80	—
Id.	49	19	—	Seminativo	III	8	78	20	2.195,50
Id.	49	8	—	Id.	III	0	90	80	227 —
Id.	49	7	—	Bosco ceduo	II	4	30	60	495,19
Poggio Ovo II	49	4	—	Seminativo	III	0	46	30	115,75
Monte Eso	49	1	—	Bosco ceduo	III	0	63	50	57,15
Poggio alle Cene	49	2	—	Seminativo	II	0	81	80	278,12
Rigaporci	49	3	—	Bosco ceduo	III	0	35	60	32,04
Il Crognolo	49	6	—	Seminativo	V	5	17	60	517,60
Vallerana	49	14	—	Id.	V	6	18	60	618,60
Id.	49	15	—	Bosco ceduo	II	0	75	80	87,17
Id.	49	16	—	Id.	II	0	42	30	48,64
Poggio alle Cene	49	17	—	Id.	III	10	20	20	918,18
Vallerana	49	30	—	Seminativo	V	7	09	80	709,80
Id.	49	34	—	Id.	III	5	02	10	1.255,25
Il Crognolo	49	5	—	Id.	IV	6	19	60	1.053,32
Poggio alle Cene	49	18	—	Id.	IV	11	39	90	1.937,83
Vallerana	49	29	—	Bosco ceduo	III	1	54	90	139,41
Id.	49	27	—	Fabbricato rurale	—	0	19	90	—
Id.	49	31	—	Seminativo	V	0	88	20	88,20
Id.	49	28	—	Id.	IV	0	52	40	89,08
Id.	49	26	—	Id.	IV	3	27	70	557,09
Id.	49	13	—	Id.	IV	5	83	60	992,12
Id.	49	24	—	Bosco ceduo	III	2	99	10	269,19
Monte Crognolo	49	12	—	Id.	III	13	39	10	1.205,19
Vallerana	49	11	—	Pascolo cespugliato	II	2	95	10	132,80
Id.	49	10	—	Bosco ceduo	III	25	18	40	2.266,56
Id.	49	22	—	Seminativo	II	1	87	30	636,82
Id.	49	23	—	Id.	II	1	58	40	538,56
Id.	49	25	—	Id.	IV	16	30	10	2.771,17
Campo dell'Aggravi	49	36	—	Id.	III	4	43	30	1.108,25
Vallerana	49	37	—	Id.	IV	1	99	40	338,98
Id.	49	32	—	Id.	IV	8	92	20	1.516,74
Id.	49	33	—	Id.	IV	10	28	20	1.747,94
Id.	49	40	—	Bosco ceduo	II	1	08	30	124,54
Id.	49	38	—	Seminativo	IV	12	72	30	2.162,91
Id.	49	39	—	Bosco ceduo	IV	3	95	20	256,88
Poggio dell'Ovo	52	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	56	90	25,60
				Totali		414	47	22	75.239,20

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio dell'Ovo » confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Elsa e con il fosso Ripiglio; con parte del limite delle particelle 9 e 21 (foglio 49); con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 49) la cui parte nord rimane alla ditta; con la strada vicinale del Cavallin del Papa e nuovamente con il limite di proprietà coincidente con un tratto del fosso Ripiglio;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Ripiglio;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rigo ai Sorci;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Rigo ai Sorci, con la strada vicinale della Marina e con il fosso del Tesoro.

L'indennità di espropriazione è di L. 26.555.622,30 (ventiseimilionicinquecentocinquantacinquemilaseicentoventidue e cent. 30), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 818.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Follonica (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Follonica (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Follonica (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 39.44.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 49. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Follonica (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 269 (N.C.)					
Palazzo Lenzi	9	22	—	Seminativo	III	13	68	20	3.830,96
Casa Fusi	11	8	—	Fabbricato rurale	—	0	83	20	—
Id.	11	10	—	Seminativo	III	5	31	40	1.487,92
Id.	11	22	—	Id.	II	8	18	40	3.355,44
Campi della Pecora	12	20	—	Canneto	unica	0	30	50	183 —
Campi della Gora	12	24	—	Seminativo	II	1	01	90	417,79
Id.	12	25	—	Id.	II	0	20	20	82,82
Campi della Pecora	12	26	—	Id.	II	9	90	60	4.061,46
				Totali		39	44	40	13.419,39

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Fusi », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il Gorello delle Ferriere;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.502.691,90 (quattromilionicinquecentoduemilaseicentonovantuno e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 819.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Camuccini Pietro e Giulio fu Candido, in comune di Sacrofano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Camuccini Pietro e Giulio fratelli fu Candido, per i terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Camuccini Pietro e Giulio fratelli fu Candido, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 331.79.72, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco di terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 66. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Camuccini Pietro e Giulio fratelli fu Candido, in comune di Sacrofano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 150 (*N.C.*)					
Cerqueta	22	48	—	Bosco ceduo	III	3	12	50	406,25
Id.	22	49	—	Seminativo	IV	0	53	20	127,68
Id.	22	50	—	Id.	IV	1	89	80	455,52
Camerata	22	56(p)	—	Id.	IV	18	24	52	4.378,86
Monte Cappelletto	22	57	—	Pascolo arborato	unica	16	14	70	2.422,05
Monte Noce	22	59	—	Seminativo	III	2	52	30	857,32
Id.	22	60	—	Id	IV	4	84	60	1.163,04
Id.	22	62	—	Id.	IV	11	34	10	2.721,84
Id.	22	63	—	Id.	IV	0	34	90	83,76
Id.	22	64	—	Id.	IV	2	86	60	687,84
Monte Cannelliere	22	65	—	Id.	IV	17	67	30	4.241,52
Id.	22	67	—	Id.	II	0	92	70	444,96
Id.	22	68	—	Id	IV	27	31	30	6.555,12
Id.	22	69	—	Bosco ceduo	III	7	87	10	1.023,23
Monte Cappelletto	22	72	—	Seminativo	III	0	81	60	277,44
Grotta Capitano	22	73	—	Id.	V	9	76	80	1.318,68
Id.	22	74	—	Id.	IV	5	16	50	1.239,60
Monte Cappelletto	22	76	—	Id.	III	5	80	20	1.972,08
Cerqueta	23	1	—	Bosco ceduo	III	4	79	40	623,22
Id.	23	2	—	Seminativo	IV	8	18	50	1.964,40
Id.	23	3	—	Bosco ceduo	III	0	89	50	116,35
Pozzalone	25	1	—	Seminativo	V	15	37	60	2.075,76
Id.	25	2	—	Id.	IV	8	91	70	2.140,08
Id.	25	3	—	Id.	III	2	71	60	923,44
Id.	25	4	—	Id.	IV	2	22	60	534,24
Id.	25	5	—	Id.	IV	1	86	40	447,36
Id.	25	6	—	Id.	IV	0	06	30	15,12
Id.	25	7	—	Id.	IV	2	62	20	629,28
Id.	25	8	—	Pascolo arborato	unica	3	76	00	564 —
Id.	25	9	—	Id.	unica	0	55	40	83,10
Monte Ghigliaro	22	52(p)	—	Seminativo	IV	46	00	00	11.040 —
Monte Cappelletto	21	3	—	Id.	IV	57	73	70	13.856,88
Monte della Fontanaccia	21	4	—	Id.	II	1	69	10	811,68
Pian della Melazza	22	53	—	Id.	II	4	91	40	2.358,72
Monte della Melazza	22	70(p)	—	Uliveto	III	14	00	00	6.300 —
Id.	22	80	—	Seminativo	IV	4	89	00	1.173,60
				Totali		318	41	12	76.034,62

L'indennità di espropriazione è di L. 15.590.078,45 (quindicimilionicinquecentonovantamilasettantotto e centesimi 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 152 (N.C.)					
Tesoretto	22	58	—	Seminativo	III	2	88	80	981,92
Monte Neri	22	61	—	Id.	III	1	24	10	421,94
Monte Cannelliere	22	66	—	Id.	IV	3	98	10	955,44
Id.	22	70	—	Id.	IV	1	11	50	267,00
Monte Cappelletto	22	71	—	Id.	III	0	29	90	101,66
Monte Ghigliano	22	55	—	Id.	IV	2	70	90	650,16
Monte della Melazza	22	54	—	Id.	IV	0	31	90	76,56
Id.	22	82	—	Oliveto	III	0	83	40	375,30
				Totali		13	38	60	3.830,58

L'indennità di espropriazione è di L. 785.419,40 (settecentottantacinquemilaquattrocentodiciannove e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Cappelletto » e « Cerqueta », confina:

Nord: con il limite di proprietà; con un tratto del fosso di Valle Papa; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 79 e 52 (foglio 22), le cui parti nord rimangono alla ditta; con un breve tratto del fosso Bulicame Canneto; con la linea del frazionamento operato sulla particella 56 (foglio 22), la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con la strada comunale Paglierini-Monte Cannelliere, con il fosso Guado Prete e con la strada provinciale Sacrofano Cassia;

Est: con il limite di proprietà coincidente nella parte sud con il fosso Guado Prete;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà che segue in parte il fosso della Tanaccia.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito Imp. dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 150 (N.C.)	318.41.12	76.034,62	15.590.078,45
Partita catastale n. 152 (N.C.)	13.38.60	3.830,58	785.419,40
In complesso	331.79.72	79.865,20	16.375.497,85

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 820.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Campagnano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 78.12.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 52. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Campagnano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 436 (*N.C.*)					
Casalino	11	1	—	Seminativo	IV	66	71	60	18.013,32
Id.	23	1 (p)	—	Id. . . .	II	11	41	11	7.131,95
				Totali . .		78	12	71	25.145,27

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento sito in località « Casalino », confina:

Nord: con il limite amministrativo della provincia di Viterbo;
Est e *sud*: con il fosso del Casalino e il fosso Trevignano e con la linea di frazionamento operata sulla particella n. 1 del foglio 23, la cui parte est rimane alla ditta;
Ovest: con i limiti amministrativi dei comuni di Roma e Trevignano.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.490.567,75 (cinquemilioniquattrocentonovantamilacinquecentosessantasette e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 821.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Formello (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi),

relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma), per una superficie di ettari 218.17.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 53. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Formello (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 109 (*N.C.*)					
Il Biscio	5	17	—	Oliveto	II	6	18	60	4.330,20
Id.	5	24	—	Id.	II	7	67	90	5.375,30
Monte Ecco	8	7	—	Seminativo	IV	30	58	30	7.339,92
Id.	8	8	—	Fabbricato rurale	—	0	12	50	—
Id.	8	10	—	Oliveto	II	0	21	60	151,20
Id.	8	14	—	Id.	II	9	65	60	6.759,20
Albereto	8	22	—	Seminativo	I	0	09	10	56,87
Cornazzano	8	44	—	Oliveto	II	5	26	70	3.686,90
Id.	8	45	—	Pascolo cespugliato	unica	0	18	60	13,02
Via Roma	8	58	—	Oliveto	I	0	99	70	847,45
Id.	11	190	—	Orto	unica	0	39	10	430,10
Id.	11	326	—	Incolto produttivo	unica	0	07	27	2,33
Id.	11	330	—	Orto	unica	0	34	50	379,50
Monte Fiore	12	57	—	Oliveto	II	19	01	30	13.309,10
Mola Vecchia	12	137	—	Pascolo cespugliato	unica	0	33	40	23,38
Id.	12	138	—	Oliveto	II	7	14	40	5.000,80
Gobbi	15	2	—	Id.	III	9	75	20	4.388,40
Id.	15	3	—	Seminativo	I	4	16	60	2.603,75
Id.	15	4	—	Pascolo cespugliato	unica	0	31	90	22,33
Id.	15	5	—	Seminativo arborato	IV	0	66	60	139,86
Id.	15	6	—	Oliveto	II	3	69	30	2.585,10
La Serviata	15	8	—	Id.	II	17	58	40	12.308,80
Id.	15	10	—	Seminativo	I	0	56	00	350 —
Id.	15	11	—	Oliveto	II	0	39	40	275,80
Id.	15	14	—	Incolto produttivo	unica	0	10	00	3,48
Id.	15	15	—	Oliveto	II	3	23	20	2.262,40
Id.	15	20	—	Seminativo	II	0	73	00	306,60
Id.	15	80	—	Id.	IV	0	83	00	199,20
Id.	15	81	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Id.	15	82	—	Seminativo	I	6	08	50	3.803,13
Id.	15	86	—	Oliveto	I	8	41	60	7.153,60
Id.	15	87	—	Id.	III	8	64	20	3.888,90
Id.	15	88	—	Id.	II	3	17	80	2.224,60
Monte Stallone	16	27	—	Id.	II	18	09	80	12.668,60
Id.	16	28	—	Fabbricato rurale	—	0	69	70	—
Id.	16	30	—	Seminativo	IV	5	27	40	1.265,76
Id.	16	42	—	Id.	IV	10	78	00	2.587,20
Id.	16	43	—	Id.	I	3	60	70	2.254,38
Id.	16	44	—	Oliveto	III	3	60	10	1.620,45
Id.	16	78	—	Fabbricato rurale	—	0	00	20	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 109 (*N. C.*)					
Monte Ecco	8	9	—	Bosco ceduo	II	0	41	80	58,52
Id.	8	13	—	Id. . .	II	6	09	00	852,60
Monte Fiore .	12	54	—	Id. . . .	III	0	98	90	84,06
Id. . . .	12	56	—	Id.	II	0	07	60	10,64
Fontana Rutola .	12	140	—	Id. . . .	II	0	59	70	83,58
Monte Stallone .	16	34	—	Id. .	IV	0	79	00	55,30
Id.	16	35	—	Id.	IV	1	02	00	71,40
Id.	16	36	—	Id.	III	2	76	20	234,77
Id.	16	45	—	Id.	III	3	69	30	313,91
				Totali . .		215	22	17	112.382,39

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Il Biscio », costituito dalle particelle nn. 17 e 24 (foglio 5), confinante:
Nord, est, sud, ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, in località « Monte Fiore », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada che da Formello conduce alla Villa;
Sud: con il limite sud della particella 57 (foglio 12), compresa nel corpo di esproprio;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, in località « Monte Stallone », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: *in un primo tratto e in direzione nord con una strada campestre che conduce a Formello*; con il limite sud della particella n. 115 (foglio 12), facente parte di altro corpo di esproprio della ditta e con il limite delle particelle nn. 136, 173, 135, 132, 128, 126, 125, 121, 119 e 118 (foglio 12), non di proprietà della ditta.

4° Accorpamento, in località « Gobbi », « La Serviata », « Mola Vecchia », « Cornazzano », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la proprietà Paolocci Marcello;
Ovest: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, in località « Monte Ecco », confinante:
Nord: con una strada campestre coincidente con il confine di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada campestre, che delimita la proprietà (fa parte dell'accorpamento la particella n. 22 (foglio 8), ubicata a sud-ovest di detta strada e ne è esclusa la particella n. 24 stesso foglio);
Ovest: con il limite di proprietà.

6° Accorpamento, in località via Roma, costituito dalla particella n. 330 del foglio di mappa n. 11.

7° Accorpamento, in località via Roma, costituito dalla particella n. 190 del foglio di mappa n. 11.

L'indennità di espropriazione è di L. 28.069.194,78 (*ventottomilionisessantanovemilacentonovantaquattro* e cent. 78) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 111 (*N.C.*)					
Le Sodere . .	12	114	—	Pascolo . .	unica	1	19	00	71,40
Id.	12	115	—	Id. .	unica	1	56	90	94,14
Id. . . .	12	106	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	19	90	13,93
				Totali . .		2	95	80	179,47

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Sodere », costituito dalle particelle nn. 106, 114, 115 del foglio 12 e confina:
Nord: con la strada vicinale che da Formello conduce alla Villà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con i limiti sud delle particelle nn. 114 e 115 facenti parte del corpo di esproprio;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 49.305 (quarantanovemilatrecentocinque) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Redd. imp. domin. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 109 (N.C.)	215.22.17	112.382,39	28.069.194,78
Partita catastale n. 111 (N.C.)	2.95.80	179,47	49.305 —
In complesso . . .	218.17.97	112.561,86	28.118.499,78

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 822.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 13.25.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 54. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 179 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di st.ma	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Strada di Campagnano	1	625	—	Vigna	10	10	710,03
La Nocetta	1	635	2	Prato	19	70	404,24
Id.	1	636	2 C	Seminativo	50	56	1.210,41
Id.	1	637	C	Id.	0	36	12,31
Id.	1	638	C	Id.	19	44	465,39
Id.	1	645	A	Seminativo olivato	4	00	190 —
Id.	1	646	A	Vigna	9	34	443,65
Id.	1	648	A	Seminativo olivato	2	40	114 —
Id.	1	648	C	Id.	2	40	114 —
Id.	1	649	A	Pascolo olivato	0	62	29,45
Id.	1	650	A	Id.	2	07	66,88
Id.	1	635	1 A	Prato	5	00	256,50
Id.	1	636	1 A	Seminativo	6	60	158,01
				Totali	132	59	4.174,87

Pari ad Ha. 13.25.90

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito da un unico accorpamento, in località « La Nocetta », confinante:

Nord con la strada vicinale del Fontanile;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà che segue per un tratto la strada Santa Maria di Galera-Campagnano.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.885.735 (unmilioneottocentottantacinquemilasettecentotrentacinque) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 823.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Coddè Ferdinando fu Enrico, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Coddè Ferdinando fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Coddè Ferdinando fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 6.34.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 51. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Coddè Ferdinando fu Enrico, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 271 (N.C.) ora n. 2015 (N.C.)									
Podere del Terzo . .	46	6 (p)	—	Seminativo	II	6	34	84	2.412,41

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere del Terzo », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Terzo;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 46), la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 46), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 796.095,30 (settecentonovantaseimilanovantacinque e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ercolani Felice e Mattia fu Francesco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ercolani Felice e Mattia fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ercolani Felice e Mattia fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 10.58.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 50. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ercolani Felice e Mattia fu Francesco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1521 (*V.C.*)					
Conicchio	XIII	26	—	Seminativo	—	8	20	00	1.623,60
Pavaciani e Fontana	XI	68(p)	—	Prato	—	2	38	02	985,40
				Totali .		10	58	02	2.609 —

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Conicchio Pavaciani e Fontana », confinante:
Nord-est ed *est*: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Civitavecchia;
Sud, sud-ovest nord-ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Conicchio Pavaciani e Fontana », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Mignone;
Sud: con la linea di frazionamento operata sulla particella 68 (Sez. XI), la cui parte a sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Civitavecchia.

L'indennità di espropriazione è di L. 991.139 (novecentonovantunomilacentotrentanove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Eustacchi Giuseppe di Prospero, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Eustacchi Giuseppe di Prospero, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Eustacchi Giuseppe di Prospero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 16.30.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 63. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Eustacchi Giuseppe di Prospero, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1292 (*V.C.*)									
Ferzolo	IX	63(p)	—	Bosco ceduo	—	12	10	24	1.481,33
Id.	IX	62(p)	—	Pascolo	—	4	20	02	680,44
				Totali		16	30	26	2.161,77

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Terzolo », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 63 e 62 (Sez. IX), le cui parti ad est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 62 (Sez. IX), la cui parte a sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del « Terzolo ».

L'indennità di espropriazione è di L. 597.823,80 (cinquecentonovantasettemilaottocentoventitre e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fani-Ciotti Eleonora fu Girolamo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fani-Ciotti Eleonora fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fani-Ciotti Eleonora fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo) per una superficie di ettari 11.57.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 62. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fani-Ciotti Eleonora fu Girolamo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3486/4075 (V.C.)									
Poggio Martinello	XIII	41	A (p)	Pascolo	—	11	57	52	1.875,19

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dal seguente accorpamento sito in località « Castel Ghezzo », confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 41/A (Sez. XIII), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;
Nord-ovest: con parte del limite sud della particella 22/C (Sez. XIII).

L'indennità di espropriazione è di L. 646.940,55 (seicentoquarantaseimilanovecentoquaranta e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Alessandro di Gaetano, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Alessandro di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 18 ottobre 1951, n. 2346, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Alessandro di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il catasto vigente, di braccia quadre 1105,28 pari ad ettari 110.52.80.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 111. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferraioli Alessandro di Gaetano, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77073/77074 (V.C.)			
Vaccareccia	104	1	—	Prato	100	81	6.512,33
Id.	104	3	—	Id.	38	18	3.627,10
Id.	104	9	2	Pascolo	552	00	13.214,88
Id.	104	10	—	Prato	16	78	1.083,99
Id.	104	11 (p)	—	Id.	14	35	927,04
Id.	104	23	—	Pascolo	62	40	308,26
Id.	104	24	—	Id.	112	00	1.532,16
Id.	104	7	2 (p)	Bosco ceduo	208	76	2.697,13
				Totali	1.105	28	29.902,89
				Pari ad Ha 110.52.80.			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2346, in data 18 ottobre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 110.52.80 e ad un reddito dominicale di L. 30.598,58 (trentamilacinquecentonovantotto e cent. 58).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Vaccareccia », confina:

Nord-est ed *est*: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Valchetta o dei Pantanicci;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Valchetta-Cremera;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Valchetta-Cremera; con il fosso della Vaccareccia e con il limite della particella 7/1 (Sez. 104) rimasta alla ditta;

Nord-ovest: con il limite della particella 9 (Sez. 104) inclusa nel terzo residuo; con parte del limite ovest della particella 7/2; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7/2 e 11 (Sez. 104) le cui parti nord fanno parte dei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.654.286,15 (undicimilioniseicentocinquantaquattromiladuecentottantasei e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 828.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), della superficie di ettari 449.47.09 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 372.00.54, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 77.46.55.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi munito del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 110. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Simboli di deduzione	Superficie Ettari	Superficie Are	Superficie Centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1312 (*N.C.*)						
Carbonifera	54	21	—	Seminativo	IV	AA 3	27	06	00	4.059 —
Id.	54	22	—	Pascolo	unica	AA 3	9	28	40	408,50
Id.	54	24	—	Seminativo	II	AA 3	40	39	60	14.138,60
Id.	54	25	—	Seminativo arborato	II	AA 3	3	76	60	1.732,36
Id.	54	27	—	Pascolo	unica	AA 3	22	98	10	1.011,16
Id.	54	28	—	Incolto produttivo	unica	AA 3	15	39	00	76,95
Id.	54	29	—	Fabbricato rurale	—	—	1	11	30	—
Allacciante Cervia	54	30	—	Pascolo	unica	AA 3	2	65	30	116,73
Id.	54	31	—	Id.	unica	AA 3	0	50	70	22,31
Carbonifera	54	32	—	Incolto produttivo	unica	—	27	58	80	137,94
Varnera	54	36	—	Pascolo	unica	AA 3	0	32	90	14,48
Sant'Emilio	55	11	—	Seminativo	II	AA 3	3	95	10	1.382,85
Id.	55	19	—	Seminativo arborato	II	AA 3	5	29	00	2.433,40
Poggio alle Forche	55	20	—	Seminativo	II	—	4	53	10	1.631,16
Id.	55	21	—	Seminativo arborato	II	—	1	64	40	772,68
Id.	55	22	—	Vigneto	II	—	0	47	70	214,65
Id.	55	23	—	Seminativo	II	—	2	47	30	890,28
Carbonifera	55	25(p)	—	Id.	II	—	14	28	84	5.143,82
Id.	55	30	—	Fabbricato rurale	—	—	0	91	90	—
Id.	55	31	—	Vigneto	II	—	0	14	60	65,70
Id.	55	33	—	Seminativo	IV	—	4	50	20	720,32
Id.	55	34	—	Id.	IV	—	5	68	60	909,76
Allacciante Cervia	55	42	—	Incolto produttivo	unica	—	5	43	10	27,15
Id.	55	43	—	Fabbricato rurale	—	—	0	04	30	—
Torre Mozza	55	45	—	Seminativo	IV	—	0	26	80	42,88
Id.	55	46	—	Vigneto	III	—	1	05	00	378 —
Id.	55	47	—	Pascolo	unica	—	1	23	50	67,93
Id.	55	48	—	Vigneto	III	—	0	05	50	19,80
Prato Ranieri	64	27	—	Seminativo	II	—	4	97	40	1.790,64
Id.	64	32	—	Id.	II	—	0	40	90	147,24
Torre Carbonifera	55	37	—	Incolto produttivo	unica	—	0	32	60	1,63
Carbonifera	55	29	—	Seminativo	II	—	23	00	30	8.281,08
Id.	55	55	—	Vigneto	II	—	0	78	40	352,80
Id.	55	32	—	Seminativo	III	—	26	12	90	6.270,96
Id.	55	56	—	Vigneto	II	—	0	60	90	274,05
Torre Mozza	63	20	—	Seminativo	II	—	14	45	90	5.205,24
Id.	63	30	—	Vigneto	II	—	0	69	80	314,10
Id.	63	29	—	Seminativo	II	—	7	00	90	2.523,24
Campo all'Oli	54	41	—	Id.	II	AA 3	15	39	80	5.389,30
Id.	54	37	—	Vigneto	II	AA 3	0	42	20	185,68
Id.	54	38	—	Seminativo arborato	II	AA 3	0	24	60	113,16
Id.	54	39	—	Fabbricato rurale	—	—	0	65	60	—
Carbonifera	54	23	—	Seminativo	II	AA 3	20	42	00	7.147 —
Id.	54	40	—	Vigneto	II	AA 3	0	47	80	210,32
Torre Mozza	63	23	—	Pascolo cespugliato	unica	—	1	17	40	31,70
Id.	63	25	—	Fabbricato rurale	—	—	0	00	50	—
Martellaccio	54	20	—	Bosco misto	unica	AA 3	17	95	90	2.424,47
Isolotto	54	26	—	Id.	unica	AA 3	17	76	60	2.398,41
Allacciante Cervia	55	44	—	Id.	unica	—	1	61	40	234,03
Torre Mozza	63	27	—	Id.	unica	—	7	38	50	1.070,83
Prato Ranieri	64	30	—	Id.	unica	—	7	02	60	1.018,77
					Totali		372	00	54	81.803,06

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito nella frazione di Vignale-Riotorto, in località « Carbonifera », confina:

Nord: con un tratto della strada comunale di Vignale;

Est: con il fosso « Val Nera »; con un tratto della ferrovia Pisa-Roma; con una linea di frazionamento che interseca la particella 25, del foglio 55, la cui parte ovest fa parte dei terreni costituenti il terzo residuo; con un breve tratto della strada nazionale « Aurelia »; con un tratto della strada vicinale

di Torre Mozza e nuovamente con un tratto della ferrovia Pisa-Roma sino alla strada che porta a Prato Ranieri; con un tratto di detta strada e per il resto con il canale « Allacciante Cervia »;

Sud: con il litorale tirrenico;

Ovest: con la proprietà Pinelli Gentile Eugenia.

Nel detto accorpamento esistono particelle interessate a superfici di servizio per fossi e canali, rimaste inespropriate.

L'indennità di espropriazione è di L. 27.579.742,60 (ventisettemilionicinquecentosettantanovemilasettecentoquarantadue e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Simboli di deduzione	Superficie			Reddito dominicale
							Ettari	Are	Centiare	Lire
				Partita catastale n. 1312 (*N.C.*)						
Diaccio dell'Iso	59	59	—	Incolto produttivo	unica	—	0	91	90	4,59
Carbonifera	55	25(p)	—	Seminativo	II	—	2	24	46	808,06
Id.	55	24	—	Id.	II	—	14	99	40	5.397,84
Poggio alle Forche	55	14	—	Seminativo arborato	I	AA 3	15	11	30	9.823,45
Id.	55	53	—	Vigneto	I	AA 3	0	55	00	385 —
Id.	55	15(p)	—	Seminativo arborato	I	—	28	29	59	18.392,32
Id.	55	54	—	Vigneto	II	—	0	50	80	355,60
Id.	55	17	—	Seminativo	I	—	2	37	70	1.247,92
Diaccio dell'Iso	59	58	—	Id.	II	—	2	89	60	1.042,56
Id.	59	67	—	Id.	II	—	9	56	80	3.444,48
					Totali		77	46	55	40.901,82

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio alle Forche », confina:

Nord: con un tratto della strada comunale di Vignale; con un tratto della strada nazionale Aurelia; con parte del limite della particella 15 (foglio 55); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 55), fino a raggiungere la strada statale Aurelia; ancora con un tratto della strada statale Aurelia; con il fosso di Vignale Vecchio e con la strada vicinale di Val Marucca;

Est: con la particella 70 (foglio 59); con il fosso di San Pietro; con un tratto della strada statale Aurelia e con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 55), la cui parte est è inclusa nella zona soggetta ad esproprio;

Sud-ovest: con un tratto della ferrovia Pisa-Roma;

Ovest: con il fosso Val Nera.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fortuna Dell'Agnello Annibale e Lorenzo fratelli fu Pietro, Franceschi Giuseppe fu Francesco e Tadini Alessandro fu Enrico, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fortuna Dell'Agnello Annibale e Lorenzo fratelli fu Pietro, Fran-

ceschi Giuseppe fu Francesco e Tadini Alessandro fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fortuna Dell'Agnello Annibale e Lorenzo fratelli fu Pietro, Franceschi Giuseppe fu Francesco e Tadini Alessandro fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 12.96.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 61. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fortuna Dell'Agnello Annibale e Lorenzo fratelli fu Pietro, Franceschi Giuseppe fu Francesco e Tadini Alessandro fu Enrico, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 360 (*N.C.*)					
Pian Forti	3	1	—	Seminativo	II	1	39	00	625,50
Id.	3	22	—	Seminativo arborato	I	3	77	00	2.827,50
Piano della Canneta	7	36	—	Id.	I	3	63	30	2.724,75
Id.	7	37	—	Seminativo	IV	0	39	40	66,98
Id.	7	38	—	Bosco alto fusto	II	0	21	20	11,66
Id.	7	52	—	Incolto produttivo	unica	1	01	60	14,22
Pian del Sorbo	10	6	—	Id.	unica	0	87	30	12,22
Id.	10	7	—	Seminativo	IV	1	67	70	285,09
				Totali . . .		12	96	50	6.567,92

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian Forti », costituito dalla particella n. 1 (foglio 3) situata nei pressi del fiume Era ed adiacente alla strada comunale di Pianforti.

2° Accorpamento in località « Pian Forti », costituita dalla particella n. 22 (foglio 3) situata al bivio della strada comunale di Pianforti con la strada vicinale delPiano dei Pianforti.

3° Accorpamento in località « Piano della Canneta », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Era;
Sud e *ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Pian del Sorbo », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Era;
Sud e *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.968.782,40 (unmilionenovecentosessantottomilasettecentottantadue e centesimi 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 830.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Giusto di Angelo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Frigo Giusto di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Frigo Giusto di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 123.76.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 60. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Frigo Giusto di Angelo, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11891 (V.C.)					
Pantacciano	VI	200	—	Seminativo	—	12	95	00	1.445,22
Id.	VI	409	—	Id.	—	5	95	00	1.156,68
Id.	VI	260	1	Id.	—	1	00	00	194,40
Id.	VI	260	2	Id.	—	1	35	00	150,66
Id.	VI	259	1	Id.	—	12	68	00	1.415,09
Id.	VI	259	2	Id.	—	15	80	00	1.763,28
Id.	VI	47	—	Id.	—	2	30	00	256,68
Id.	VI	48	—	Id.	—	4	79	00	931,18
Id.	VI	410	—	Id.	—	5	55	00	619,38
Cipollara	VI	211	2	Id.	—	10	85	00	1.210,87
Id.	VI	6	1	Id.	—	1	32	00	384,91
Id.	VI	6	2	Id.	—	1	67	00	691,38
Id.	VI	209	—	Id.	—	4	40	00	491,04
Id.	VI	7	1 (p)	Id.	—	24	86	22	2.774,61
Id.	VI	211	1	Id.	—	5	85	00	1.137,24
Pantanaccio	VI	258	—	Id.	—	1	74	00	194,18
Id.	VI	46	—	Id.	—	1	45	00	281,88
Cipollara	VI	212	—	Id.	—	5	05	00	563,58
Id.	VI	213	1 (p)	Id.	—	4	20	35	469,11
					Totali	123	76	57	16.131,37

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantanaccio », distinto al vecchio catasto alla Sez. VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso di Pantacciano; con la linea del frazionamento operato sulla particella 213/1, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite sud della particella 7/2;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7/1 la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 5/2; con parte del limite ovest della particella 5/1; con i limiti nord ed ovest della particella 208; con i limiti nord delle particelle 49/2 e 49/1; con un tratto del fosso Pantacciano;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.506.842,83 (seimilionicinquecentoseimilaottocentoquarantadue e centesimi 83) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 831.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Libera di Angelo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Frigo Libera di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Frigo Libera di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 9.05.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 59. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Frigo Libera di Angelo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1^50, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 3437 (*V.C.*)					
Pian San Lazzaro	VI	24	1	Seminativo	—	7	61	60	1.480,54
Id.	VI	24/2 (p)	—	Id.	—	1	43	61	279,18
				Totali . . .		9	05	21	1.759,72

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian San Lazzaro », distinto a vecchio catasto alla Sez. VI, confina:

Nord con il frazionamento operato sulla particella 24/2 la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con il limite ovest della particella 25/1;
Sud con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà e con un breve tratto della strada de' Calessi.

L'indennità di espropriazione è di L. 695.089,40 (seicentonovantacinquemilaottantanove e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fulvi Giulio fu Antonio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fulvi Giulio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fulvi Giulio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 6.03.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 58. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fulvi Giulio fu Antonio, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 330 (V. C.)					
Il Morticino . .	XVI	18	A	Bosco ceduo	—	0	21	92	19,73
Id. . . .	XVII	17	A (p)	Pascolo	—	5	81	31	941,72
				Totali . . .		6	03	23	961,45

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Casalino dei Francesi », distinto a vecchio catasto alla Sez. XVII, confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17/A la cui parte sud-est rimane alla ditta;
Sud-ovest: con parte del limite della particella 88/A;
Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 331.470,09 (trecentotrentunomilaquattrocentosettanta e cent. 9) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gherardi Giovanni fu Giuseppe e Gherardi Edmondo fu Edmondo, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gherardi Giovanni fu Giuseppe e Gherardi Edmondo fu Edmondo, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gherardi Giovanni fu Giuseppe e Gherardi Edmondo fu Edmondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto) per una superficie di ettari 6.13.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 47. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gherardi Giovanni fu Giuseppe e Gherardi Edmondo fu Edmondo, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 498 (N.C.) Ora 2508 (N.C.)									
Il Serratone	209	14(p)	—	Seminativo	I	6	13	41	2.883,01

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Serratone » confina:

Nord con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada nazionale Tirrena superiore;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 209) la cui parte a sud rimane alla ditta;

Ovest: con parte del limite est delle particelle 8 e 2 (foglio 209).

L'indennità di espropriazione è di L. 922.563,20 (novecentoventiduemilacinquecentosessantatre e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lecci Maria fu Amerigo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lecci Maria fu Amerigo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lecci Maria fu Amerigo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 5.36.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 46. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lecci Maria fu Amerigo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Simboli di deduzione	Superficie			Reddito dominicale
							Ettari	Are	Centiare	Lire
Partita catastale n. 862 (N.C.)										
Fosso Verrochio . .	57	65	a(p)	Seminativo	I	AA1 A3	5	36	44	2.816,30

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere Lecci », confina

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 65 (foglio 57), la cui parte a nord-est rimane alla ditta;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Corniaccia;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 901.216 (novecentounomiladuecentosedici) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Gaspare di Carlo, in comune di Tolfa (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Gaspare di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Gaspare di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma), per una superficie di ettari 24.53.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 103. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lepri Gaspare di Carlo, in comune di Tolfa (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2202 (V.C.)			
Peretello	XV	77	—	Pascolo	4	30	102,94
Id.	XV	78 (p)	—	Id.	47	60	1.139,54
Id.	XV	79	—	Id.	136	20	3.260,63
Conserva	XV	80 (P) p	—	Prato	24	55	755,50
Pentello	XV	92	—	Pascolo	32	70	782,84
				Totali	245	35	6.041,45
				Pari ad Ha. 24.53.50			

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Peretello », distinto a vecchio catasto alla Sez. XV, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 80, la cui parte nord rimane alla ditta;

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 80, la cui parte est fa parte dei terreni costituenti il terzo residuo, quindi con il limite sud-ovest delle particelle 76 e 93;

Est e *sud* con il limite di proprietà coincidente con il fosso Verginese;

Ovest: con il limite di proprietà, indi con la linea del frazionamento operato sulla particella 78, la cui parte ovest rimane alla ditta; con un breve tratto del fosso Pian de' Santi e nuovamente con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.208.308,25 (duemilioniduecentottomilatrecentotto e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Giuseppe fu Giovanni, in comune di Tolfa (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Giuseppe fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Giuseppe fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma), per una superficie di ettari 10.61.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 80. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lepri Giuseppe fu Giovanni, in comune di Tolfa (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 2000 (*V.C.*)			
Conca	XVI	58 (p)	—	Seminativo	13	09	313,34
Id.	XVI	59	—	Id	8	40	201,10
Id.	XVI	61	—	Id.	19	90	476,41
Grottino	XV	21	2-A	Pascolo	16	64	398,36
Spinolanoso	XV	22	3 R	Seminativo	81	28	833,95
Id.	XV	22	4 R	Id.	124	16	1.273,91
Scialimate	XV	23	2 R	Pascolo	142	72	1.952,40
				Totali	406	19	5.449,47
				Pari ad Ha. 40.61.90			

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Spinolanoso » e « Grottino », confinante:
Nord con il limite sud della particella 23 sub. 3/R (Sez. XV);
Est con il fiume Chiarone;
Sud con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Conca », confinante:
Nord con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone;
Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 58 (Sez. XVI) la cui parte est rimane alla ditta;
Sud con la strada che conduce a Manziana;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Lenta.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.152.537,25 (duemilionicentocinquantaduemilacinquecentotrentasette e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 837.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 1.20.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 69. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Simboli di deduzinne	Superficie			Reddito dominicale
							Ettari	Are	Centiare	Lire
				Partita catastale n. 529 (*N.C.*)						
Allumiere	43	49(p)	—	Seminativo	II	A-A 3	1	20	59	530,60

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Allumiere », compreso tra la strada nazionale Aurelia e la strada vicinale del Lago, confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 49 (foglio 43) la cui parte a sud-est rimane alla ditta e con parte del limite della particella 50 (foglio 43);

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Lago;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 175.098 (centosettantacinquemilanovantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, in comune di Suvereto (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, per i terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 38.43.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 68. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, in comune di Suvereto (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 402 (*N.C.*)					
Podere Forni	10	32	—	Pascolo cespugliato	unica	0	65	60	11,15
Id.	10	33	—	Bosco ceduo	III	0	08	90	3,56
Id.	10	34	—	Seminativo	IV	5	30	70	849,12
Id.	10	40	—	Id.	IV	2	03	20	325,12
Id.	10	43	—	Seminativo arborato	IV	0	21	00	48,30
Poggio Serra	20	6	—	Bosco ceduo	II	2	27	40	159,18
Id.	20	7	—	Pascolo cespugliato	unica	2	38	50	40,55
Id.	20	11	—	Fabbricato rurale	—	0	37	90	—
Id.	20	12	—	Seminativo	IV	3	39	10	542,56
Id.	20	13	—	Bosco ceduo	II	2	37	50	166,25
Id.	20	20	—	Fabbricato rurale	—	0	08	00	—
Id.	20	21	—	Vigneto	III	0	11	60	51,04
Id.	20	22	—	Uliveto	III	1	77	00	442,50
Id.	20	23	—	Seminativo	IV	2	88	50	461,60
Id.	20	24	—	Vigneto	III	0	07	10	31,24
Id.	20	25	—	Id.	III	0	04	30	18,92
Id.	20	34	—	Id.	III	0	03	40	14,96
Podere Forni	10	28	—	Bosco ceduo	III	7	18	00	287,20
Id.	10	35	—	Seminativo	IV	0	93	00	148,80
Id.	10	36	—	Id.	IV	6	11	30	978,08
Id.	10	38	—	Id.	III	0	09	70	27,16
Id.	10	39	—	Canneto	unica	0	01	50	7,50
				Totali		38	43	20	4.614,79

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio Serra », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con una tratto della strada vicinale Potassa;
Sud: con il limite di proprietà che segue per un tratto il fosso di Poggio Forni;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Pancione.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.021.824,20 (duemilioniventunomilaottocentoventiquattro e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Alessandro fu Giuseppe, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Alessandro fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Alessandro fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 4.27.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 79. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Alessandro fu Giuseppe, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 4848 (V.C.)					
Le Carbonare . . .	IX	61	2 (p)	Seminativo	—	4	27	85	693,12

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Carbonare », confina:

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 61/2 (Sez. IX) la cui parte a nord-ovest rimane alla ditta;

Nord-est: con parte del limite sud-ovest della particella 58/B (Sez. IX);

Sud-est: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 71/2/A (Sez. IX).

L'indennità di espropriazione è di L. 277.248 (duecentosettantasettemiladuecentoquarantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Teresa fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Teresa fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Teresa fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 10.43.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 78. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Teresa fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 292 (V.C.)									
Vaccareccia . . .	XV	2	1 A/1 C (p)	Bosco da frutto	—	10	43	48	939,13

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vaccareccia », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2/1A/1C (Sez. XV), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2/1A/1C (Sez. XV), la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 313.044 (trecentotredicimilaquarantaquattro) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 841.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mauri Mario fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mauri Mario fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo).

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mauri Mario fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 7.57.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 77. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mauri Mario fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 256 (V.C.)					
Poggi Alti	XV	3	—	Bosco ceduo	—	4	38	00	662,26
Vaccareccia .	XV	2	2/A (p)	Bosco da frutto . .	—	3	19	79	287,81
				Totali . .		7	57	79	950,07

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggi Alti » e « Vaccareccia », distinto a vecchio catasto alla Sez. XV, confina:

Nord: con parte del limite est della particella 2/2-A;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Poggialli;
Sud: con il limite nord della particella 20 e con parte del limite nord della particella 1/1;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2/2-A la cui parte ad ovest rimane alla ditta;

L'indennità di espropriazione è di L. 227.337 (duecentoventisettemilatrecentotrentasette) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 842.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Francesco fu Ferdinando, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Francesco fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Francesco fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 28.64.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 113. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Francesco fu Ferdinando, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 79611 (*V.C.*)			
Posto di Forano	146	246 (p)	—	Seminativo	118	77	2.843,44
Santa Brigida	89	104	—	Id.	108	20	2.590,31
Id.	89	31	2 (P) (p)	Id.	59	51	2.487,42
				Totali	286	48	7.921,17
				Pari ad Ha. 28.64.80			

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Posto di Forano » e « Santa Brigida », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 31/2 e 246 (mappa 146) le cui parti ad est fanno parte del « terzo residuo »;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso Cadutella e con la strada provinciale Braccianese.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.302.017,20 (tremilionitrecentoduemiladiciassette e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 843.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Moretti Alide fu Claudio maritata Muller-Talentino, in comune di Castellina Marittima (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Moretti Alide fu Claudio maritata Muller-Talentino, per i terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa);

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Moretti Alide fu Claudio maritata Muller-Talentino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 7.58.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 67. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moretti Alide fu Claudio maritata Muller-Talentino, in comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 871 (N.C.)									
Le Bacine Malandrone	33	7	—	Seminativo	III	4	16	50	1.166,20
Id.	33	14(p)	—	Id.	IV	1	00	00	150 —
Gli Scassi di Malandrone	33	18(p)	—	Id.	IV	2	41	90	362,86
				Totali		7	58	40	1.679,06

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Malandrone », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il Botro del Gonnellino;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il Botro Valicondi;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 18 e 14 (foglio 33), le cui parti a sud rimangono alla ditta e con parte del limite nord della particella 14 (foglio 33);
Ovest: con il limite est della particella 5 (foglio 33).

L'indennità di espropriazione è di L. 142.228,59 (centoquarantaduemiladuecentoventotto e cent. 59) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 844.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, in comune di Bracciano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 18 ottobre 1951, n. 2335, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma), della superficie, secondo il catasto vigente, di braccia quadre 8727,20 pari ad ettari 872.72.00.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 107. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, in comune di Bracciano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 18 (*V.C.*)			
Panzanato	141/142	5	—	Pascolo	76	76	641,71
Id.	141/142	6	—	Id.	11	59	96,90
Id.	141/142	7	—	Id.	4	49	37,54
Id	141/142	8	—	Id.	126	83	1.060,28
Id.	141/142	9	—	Id.	6	16	51,49
Id.	141/142	11	—	Id.	2	41	20,14
Id.	141/142	22 p)	—	Id.	33	17	277,29
Id.	141/142	23	—	Id.	1	22	10,18
Id.	141/142	24 (p)	—	Seminativo	316	82	5.417,62

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di st.ma	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 18 (*V.C.*)			
Panzanato	141/142	385	—	Pascolo	20	80	173,89
Id.	141/142	25	—	Seminativo	8	69	267,48
Greppi di Panzanato	141/142	27	—	Id.	44	56	1.371,53
Id.	141/142	28	—	Id.	16	79	516,76
Leni	141/142	77	—	Id.	2	59	79,72
Id.	141/142	78	—	Bosco ceduo	6	32	31,20
Id.	141/142	79	—	Prato	71	64	5.988,88
Mezzanotte	141/142	90	—	Pascolo	1	88	15,69
Comunale	141/142	115	—	Id.	0	68	2,32
Id.	141/142	148 (p)	—	Id.	3	70	63,27
Id.	141/142	154	—	Id.	10	40	35,57
Vignoli	141/142	196	—	Id.	4	36	14,90
Comunale	141/142	172	—	Id.	8	94	244,57
Vignoli	141/142	197	—	Id.	1	08	3,69
Id.	141/142	199	—	Seminativo	1	55	47,69
Id.	141/142	200	—	Pascolo	5	26	43,97
Id.	141/142	201	—	Seminativo	1	95	60 —
Id.	141/142	203	—	Pascolo	1	02	17,44
Id.	141/142	204	—	Id.	0	76	6,35
Id.	141/142	205	—	Pascolo olivato	80	00	3.040 —
Id.	141/142	205	1	Id.	47	76	1.814,88
Id.	141/142	206	—	Pascolo	6	89	57,61
Id.	141/142	207	—	Id.	16	51	451,71
Id.	141/142	208	—	Id.	1	35	23,07
Id.	141/142	209	—	Casa per vignaiolo	2	41	—
Id.	141/142	210	—	Pascolo	1	21	33,10
Leni	141/142	222	—	Id.	4	21	14,40
Id.	141/142	223	—	Seminativo	7	89	242,83
Id.	141/142	225	—	Pascolo	2	35	8,02
Id.	141/142	224	—	Id.	6	44	53,85
Id.	141/142	226	—	Id.	8	25	68,97
Id.	141/142	227	—	Seminativo	9	58	294,88
Id.	141/142	235	—	Id.	2	04	62,78
Id.	141/142	236	—	Id.	14	78	454,94
Id.	141/142	237	—	Id.	17	98	553,43
Id.	141/142	240	—	Id	30	82	948,63
Id.	141/142	242	—	Id.	15	22	468,46
Id.	141/142	243	—	Pascolo	12	44	104,01
Id.	141/142	245	—	Id.	61	73	516,04
Id.	141/142	246	—	Seminativo	72	95	2.245,38
Id.	141/142	248	—	Id.	3	45	106,17
Id.	141/142	250	—	Id.	42	02	1.293,37
Id.	141/142	251	—	Id	2	07	63,69
Id.	141/142	253	—	Id.	9	62	296,10
Id.	141/142	260	—	Pascolo	6	19	21,17
Id.	141/142	272	—	Seminativo	42	38	1.304,46
Monte Paperano	141/142	335	—	Pascolo	2	10	35,91
Monte San Nicola	141/142	343	—	Fienile	0	03	—
Id.	141/142	395	—	Pascolo	73	60	2.013,70
Id.	141/142	345	—	Id.	60	59	1.036,07
Id.	141/142	346	—	Id.	13	90	237,69
Largo dello Schiavo	141/142	348	—	Bosco ceduo	7	89	101,92
Id.	141/142	349	—	Pascolo	362	97	6.206,77
Id.	141/142	349	1	Id.	176	00	3.009,60
Id.	141/142	350	—	Seminativo	86	05	2.648,60
Id.	141/142	351	—	Id	844	61	14.442,81
Id.	141/142	396	—	Pascolo	153	60	2.626,56
Id.	141/142	397	—	Id.	73	70	616,13
Id.	141/142	351	1	Seminativo	134	81	2.305,23
Id.	141/142	353	—	Bosco ceduo	1	46	7,22
Id.	141/142	354	—	Seminativo	18	09	556,81
Id.	141/142	355	—	Pascolo	8	95	74,82
Monte Stradello	141/142	164	—	Seminativo	4	50	76,95
Castel Giuliano	141/142	168	—	Pascolo	4	30	179,74
Id.	141/142	169	—	Id.	4	32	180,58
Vignali	141/142	180	—	Id.	23	83	407,47
Castel Giuliano	141/142	32	—	Seminativo	1	62	49,86
Id.	141/142	33	—	Id.	6	61	113,01
Id.	141/142	34	—	Id.	11	56	355,79
Vignali	141/142	175	—	Pascolo	0	91	24,89
Castel Giuliano	141/142	36	—	Seminativo	2	32	71,40

Segue *Partita catastale n.* 18 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Castel Giuliano	141/142	37	—	Seminativo	10	04	309,01
Id.	141/142	31	—	Id.	7	61	234,23
Comunale	141/142	165	—	Pascolo	1	45	24,77
Id.	141/142	166	—	Seminativo	12	36	211,35
Id.	141/142	389	—	Pascolo	2	25	94,05
Castel Giuliano	141/142	170	—	Id.	2	33	97,39
Id.	141/142	171	—	Id.	5	20	217,36
Id.	141/142	80	—	Seminativo	1	13	34,77
Comunale	141/142	85	—	Pascolo	0	53	4,41
Id.	141/142	149	—	Id.	8	38	143,30
Id.	141/142	150	—	Id.	0	77	2,62
Id.	141/142	151	—	Seminativo	21	62	369,70
Id.	141/142	153	—	Pascolo	2	72	113,69
Id.	141/142	155	—	Bosco ceduo	4	85	23,94
Id.	141/142	156	—	Pascolo	6	51	178,10
Id.	141/142	157	—	Bosco ceduo	7	19	185,78
Id.	141/142	159	—	Seminativo	1	36	41,84
Vignali	141/142	173	—	Pascolo	1	97	53,88
Id.	141/142	174	—	Id.	7	02	192,05
Id.	141/142	177	—	Id.	44	48	760,61
Id.	141/142	152	—	Id.	1	95	81,51
Comunale	141/142	84	R	Seminativo	1	31	40,32
Id.	141/142	86	R	Pascolo	0	14	1,18
Id.	141/142	160	R	Id.	12	77	349,37
San Giuliano	141/142	161	R	Seminativo	1	60	49,25
Id.	141/142	162	R	Id.	5	02	154,51
Praticci	141/142	391	R	Pascolo	4	08	69,77
Comunale	141/142	176	R	Id.	11	12	304,23
Vignali	141/142	211	A	Id.	3	12	130,42
Panzanato	141/142	10	—	Id.	6	03	50,39
Castel Giuliano	141/142	1	—	Bosco ceduo	111	33	547,69
Panzanato	141/142	2	—	Id.	279	64	1.381,41
Id.	141/142	383	—	Pascolo	64	00	218,88
Id.	141/142	3	—	Id.	76	46	639,20
Id.	141/142	4	—	Seminativo	3	78	116,36
Id.	141/142	21	—	Id.	15	74	484,46
Id.	141/142	26	—	Pascolo	4	23	35,34
Greppi di Panzanato	141/142	29	—	Bosco ceduo	1	76	22,72
Id.	141/142	30	—	Pascolo	78	76	658,43
Id.	141/142	39	—	Bosco ceduo	40	13	518,47
Leni	141/142	76	—	Pascolo	13	34	45,64
Mezzanotte	141/142	92	—	Bosco ceduo	1	16	5,74
Comunale	141/142	158	—	Pascolo	3	56	97,39
Id.	141/142	178	—	Bosco ceduo	8	56	110,58
Id.	141/142	179	—	Id.	29	01	374,79
Pratucci	141/142	194	—	Pascolo	19	52	163,17
Id.	141/142	195	—	Id.	12	19	101,92
Vignoli	141/142	198	—	Id.	2	00	6,84
Id.	141/142	202	—	Bosco ceduo	4	78	2[illegible],60
Leni	141/142	228	—	Pascolo	8	60	71,90
Id.	141/142	229	—	Id.	4	54	15,50
Id.	141/142	230	—	Seminativo	0	93	28,61
Id.	141/142	231	—	Pascolo	1	91	6,54
Id.	141/142	232	—	Id.	5	09	42,56
Id.	141/142	233	—	Id.	7	94	27,13
Id.	141/142	234	—	Id.	1	04	3,53
Id.	141/142	238	—	Id.	13	51	46,21
Id.	141/142	239	—	Id.	7	77	26,56
Id.	141/142	241	—	Bosco ceduo	6	70	33,10
Id.	141/142	244	—	Id.	58	71	758,52
Id.	141/142	247	—	Pascolo	15	31	52,06
Id.	141/142	249	—	Id.	3	23	11,06
Id.	141/142	252	—	Id.	14	31	48,94
Id.	141/142	254	—	Id.	3	52	12,05
Id.	141/142	255	—	Seminativo	1.199	87	20.517,76
Id.	141/142	261	—	Id.	3	50	107,73
Id.	141/142	392	—	Bosco ceduo	6	08	78,55
Id.	141/142	273	—	Pascolo	11	90	99,48
Largo dello Schiavo	141/142	352	—	Bosco ceduo	4	29	21,17
Id.	141/142	356	—	Pascolo	40	71	139,23
Monte d'Oro	141/142	356	1/2	Id.	1	74	5,93

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 18 (*V.C.*)			
Castel Giuliano	141/142	35	—	Pascolo	6	07	50,73
Id.	141/142	35	1/2	Id.	3	17	26,49
Id.	141/142	37	1/2	Id.	2	59	21,66
Id.	141/142	37	3/4	Bosco ceduo	0	87	11,25
Mazzanella	141/142	89	R	Id.	3	00	38,76
Panzanato	141/142	20 (p)	—	Id.	24	91	321,83
Comunale	141/142	116 (p)	—	Id.	1	38	6,81
Largo dello Schiavo	141/142	354	1	Seminativo	10	00	307,80
Monte Stradella	141/142	163	—	Pascolo	8	02	219,41
Comunale	141/142	167	—	Seminativo	6	29	193,57
Leni	141/142	270	—	Id.	618	39	19.035,76
Pratacci	141/142	193	—	Prato	17	53	1.132,44
Monte San Nicola	141/142	344	—	Id.	123	01	6.310,39
Monte Paperano	141/142	336 (p)	—	Pascolo	169	96	4.650 11
Monte San Nicola	141/142	337	—	Bosco ceduo	144	75	1.870,17
Monte Paperano	141/142	332 (p)	—	Pascolo	0	84	2,87
Id.	141/142	333	—	Id.	1	31	4,48
Id.	141/142	334	—	Casa per vaccari	0	04	—
Monte d'Oro	141/142	361	—	Bosco ceduo	309	14	3.994,07
Id.	141/142	362	—	Seminativo	179	75	3.073,71
Id.	141/142	357	—	Id.	77	62	1.327,19
Castel Giuliano	141/142	358	—	Bosco ceduo	41	21	532,42
Monte d'Oro	141/142	359	—	Seminativo	5	14	158,19
Id.	141/142	360	—	Id.	4	54	139,73
Id.	141/142	360	1/2	Id.	8	60	147,06
Monte San Nicola	141/142	342	R	Id.	51	21	875,67
Id.	141/142	340	R	Pascolo	3	63	30,32
Castel Giuliano	141/142	339	1/R	Seminativo	59	83	1.023,07
Id.	141/142	339	R	Id.	110	58	3.403,62
Punton di Cesare	141/142	325 (p)	—	Bosco ceduo	432	34	5.585,83
Largo dello Schiavo	141/142	347 (p)	—	Pascolo	254	38	4.349,90
Monte Paperano	141/142	336	1	Id.	256	00	4.377,60
Monte San Nicola	141/142	338	—	Id.	3	76	12,84
				Totali	8.727	20	163.985,88
				Pari ad Ha. 872.72.00			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2335 in data 18 ottobre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 898.77.11 e ad un reddito dominicale di L. 167.020,69 (centosessantasettemilaventi e cent. 69).

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito da n. 4 accorpamenti siti nel Comune sopraindicato:

1° Accorpamento in località « Monte San Nicola e Largo dello Schiavo », distinto a vecchio catasto alla sezione 141/142, confinante:

Nord: con la tenuta delle Pertiche e con il comune di Manziana;

Est: con la proprietà Odescalchi Innocenzo;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 325, 347, 332 e 336, le cui parti sud sono comprese nel territorio facente parte del T.R.; con parte del limite nord e con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 336; con parte del limite nord della particella n. 380;

Ovest: con la proprietà Patrizi Montoro Saverio.

Da detto accorpamento è escluso un appezzamento non di proprietà.

2° Accorpamento in località « Leni », distinto a vecchio catasto Sez. 141/142, confinante:

Nord: con la proprietà Odescalchi Innocenzo;

Est: con il limite di proprietà che si identifica, in parte, con il fosso Prataccio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con un tratto della strada vicinale che porta a Castel Giuliano; con il fosso della Mola che si identifica, in parte, con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Castel Giuliano », distinto a vecchio catasto alla Sez. 141/142, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il comune di Cerveteri;

Ovest: con il limite est delle particelle nn. 116 e 118; con l'abitato di Castel Giuliano; con il limite est delle particelle nn. 147 e 148; con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 148, la cui parte sud rimane alla ditta; con la strada di Bracciano; con il limite nord della particella n. 141 e con la strada vicinale che porta a Castel Giuliano.

Da detto accorpamento, si escludono: la particella 147 e parte della particella 148 che fanno parte del T.R.

4° Accorpamento in località « Panzanato », distinto a vecchio catasto alla Sez. 141/142, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 20, 22 e 24, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il T.R.; con parte del limite est della particella n. 24; con il limite nord della particella n. 39; con il limite sud-ovest della particella n. 40; con il limite sud della particella n. 38 e con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 116, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il T.R.;

Est: con la proprietà Ruspoli Alessandro in comune di Cerveteri;

Sud: con la proprietà Ruspoli Alessandro in comune di Cerveteri;

Ovest: con il fosso delle Ferriere; con il limite est delle particelle nn. 12, 15, 21½, 18 e 19 e con il limite nord delle particelle nn. 19 e 18.

L'indennità di espropriazione è di L. 58.986.957 (cinquantottomilioninovecentottantaseimilanovecentocinquantasette) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 845.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per una superficie di ettari 433.62.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 109. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 358 (*V.C.*)			
Sassone	125	161	—	Bosco ceduo	1	59	7,83
Sasso Sassone	125	164	—	Pascolo	14	27	48,79
Id.	125	165	—	Id.	0	57	1,98
Id.	125	172 (p)	—	Seminativo	198	62	3.396,44
Id.	125	174	—	Pascolo	9	29	31,77
Monteporzi	125	175	—	Casa per bifolco	0	22	—
Sassone	125	177	—	Bosco ceduo	2	34	11,55
Id.	125	178	—	Id.	0	55	2,70
Id	125	179	—	Seminativo	7	11	218,84
Id.	125	180	—	Bosco ceduo	0	55	2,70
Id	125	181	—	Id.	0	56	2,74
Id.	125	182	—	Seminativo	15	59	479,83
Id.	125	183	—	Id.	4	78	147,10
Id.	125	184	—	Id.	72	45	1.238,88
Id.	125	185	—	Bosco ceduo	1	19	5,85
Id.	125	186	—	Id.	0	56	2,74
Id.	125	187	—	Pascolo	3	05	25,50
Id.	125	188	—	Seminativo	450	71	7.707,12
Id.	125	189	—	Id.	101	28	3.117,37
Sasso Sassone	125	189	1	Id.	70	57	3.352,06
Id.	125	190	—	Pascolo	0	88	7,33
Id.	125	191	—	Id.	0	19	1,56
Id.	125	192	—	Id.	1	62	13,53
Id.	125	193	—	Id.	5	07	42,37
Id.	125	194	—	Id.	0	48	1,63
Id.	125	195	—	Id.	2	05	17,14
Id.	125	196	—	Seminativo	793	55	13.569,69
Id.	125	196	1	Id.	130	57	2.232,73
Id.	125	196	2	Id.	172	06	5.295,98
Id.	125	197	—	Id.	64	00	1.969,92
Id.	125	198	—	Pascolo	526	19	4.398,92
Id.	125	198	1	Seminativo	158	96	2.718,22
Id.	125	201	—	Bosco ceduo	3	28	16,19
Id.	125	202	—	Id.	3	46	17,03
Id.	125	203	—	Pascolo	4	39	36,67
Id.	125	204	—	Seminativo	626	20	19.274,44
Id.	125	205	—	Id.	20	10	954,75
Sasso Campo	125	208	—	Prato	113	77	9.511,17
Id.	125	209	—	Casa per bifolchi	1	26	—
Id.	125	213	—	Seminativo	425	38	20.205,55
Sassone	125	149 resto	—	Id.	217	18	3.713,78
Masi	VI.I	237 resto	—	Id.	30	14	1.947,04
Sassone	125	176	—	Pascolo	21	42	73,23
Sasso Sassone	125	199	—	Bosco ceduo	43	98	217,25
Id.	125	200	—	Id.	14	20	70,15
				Totali .	4.336	23	106.108,09
				Pari ad Ha. 433.62.30			

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Serra », confina:

Nord, con il limite sud-est della particella 171; con parte del limite sud-est della particella 172 e con il limite est della particella 173 (tutte della Sez. 125); con la linea del frazionamento operato sulla particella 172, la cui parte ovest è inclusa nel territorio facente parte del « Terzo residuo »; con il limite est della particella 166 (Sez. 125); con i limiti meridionali delle particelle 155 e 138 (Sezione 125); con il limite ovest della particella 163 (Sez. 125); con il limite sud di detta particella e della particella 162 (Sez. 125); con il limite sud-est della particella 157 (Sez. 125) e con il limite meridionale della particella 138 (Sez. 125); quindi con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente nell'ultimo tratto con la strada nazionale Aurelia;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un lungo tratto con il fosso Sassetana.

L'indennità di espropriazione è di L. 44.126.767,10 (quarantaquattromilionicentoventiseimilasettecentosessantasette e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 846.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pazzagli Giovanni fu Angiolo, in comune di Suvereto (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pazzagli Giovanni fu Angiolo, per i terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pazzagli Giovanni fu Angiolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 5.29.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 76. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pazzagli Giovanni fu Angiolo, in comune di Suvereto (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 515 (N.C.)					
Poggio Massimo	29	9	—	Seminativo	III	2	46	80	691,04
Id.	29	10	—	Bosco ceduo	III	0	91	20	36,48
Id.	29	14(p)	—	Seminativo	IV	1	91	44	306,31
				Totali		5	29	44	1.033,83

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, situato all'estremo nord del corpo principale della proprietà in località «Poggio Massimo», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà, coincidente con un tratto della strada vicinale della Potassa;

Sud: con il limite nord della particella 13 (foglio 29); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 29) la cui parte a sud rimane alla ditta;

Ovest: con un tratto della strada vicinale del Poggetto Masino.

L'indennità di espropriazione è di L. 403.645,15 (quattrocentotremilaseicentoquarantacinque e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 847.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Cesare fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Cesare fu Pietro Secondo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Cesare fu Piètro Secondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 13.34.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 57. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Cesare fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catast. n. 1773/3317 (V.C)					
Grotta Caprara	XIV	5	—	Seminativo	—	11	99	40	2.331,65
Pontana Rota	XIV	15(p)	—	Id.	—	1	35	53	439,13
				Totali		13	34	93	2.770,78

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Vico », distinto a vecchio catasto alla Sez. XIV confina:

Nord: con il limite di proprietà che segue in parte il fosso Arroncino;
Est: con il limite ovest delle particelle 4 e 33;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Arroncino.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.083.479,85 (unmilioneottantatremilaquattrocentosettantanove e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 848.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pisaneschi Gino fu Giuseppe, in comune di Castiglion d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pisaneschi Gino fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pisaneschi Gino fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 64.90.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 56. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pisaneschi Gino fu Giuseppe, in comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 936 (N.C.)					
Morello	87	5	—	Fabbricato rurale	—	0	34	00	—
Id.	87	6	—	Pascolo	II	21	21	80	636,54
Id.	87	7	—	Seminativo	IV	0	94	40	66,08
Id.	87	9	—	Id.	IV	0	54	70	38,29
Id.	87	10	—	Id.	III	1	21	90	170,66
Id.	87	11	—	Id.	III	0	93	90	131,46
Id.	87	12	—	Id.	II	0	80	40	160,80
Id.	87	14	—	Incolto produttivo	unica	0	64	70	1,94
Id.	87	15	—	Id.	unica	0	05	50	0,17
Id.	87	16	—	Seminativo	IV	1	55	70	108,99
Id.	87	17	—	Id.	IV	3	33	60	233,52
Id.	87	18	—	Pascolo cespugliato	II	1	25	80	31,45
Id.	86	15	—	Vigneto	III	0	22	80	148,20
Id.	86	16	—	Seminativo	III	0	46	70	65,38
Id.	86	17	—	Id.	III	1	77	80	248,92
Id.	86	18	—	Id.	III	0	39	70	55,58
Id.	86	20	—	Id.	III	2	08	30	291,62
Id.	86	22	—	Id.	IV	5	94	90	416,43

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 936 (*N.C.*)					
Vellora	86	23	—	Pascolo	II	1	27	10	38,13
Morello	86	19	—	Seminativo	IV	5	65	30	395,71
Piancarletti	101	1	—	Incolto produttivo	unica	0	76	20	2,29
Id.	101	3(p)	—	Seminativo	II	0	42	71	85,42
Vellora	86	32	—	Pascolo	II	4	42	40	132,72
Id.	86	33	—	Seminativo	III	1	65	50	231,70
Id.	86	34	—	Incolto produttivo	unica	0	22	70	0,68
Id.	86	35	—	Seminativo arborato	IV	0	46	30	71,77
Id.	86	36	—	Id.	II	1	88	40	565,20
Id.	86	37	—	Seminativo	III	0	49	80	69,72
Id.	86	38	—	Bosco misto	III	0	58	50	26,32
Id.	86	41	—	Pascolo arborato	II	1	68	70	38,04
Id.	86	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	80	40	20,10
Id.	86	65	—	Seminativo	IV	1	40	20	98,14
					Totali	64	90	81	4.581,97

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Vellora-Morello », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Moro e con un breve tratto della strada vicinale di Passalacqua;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Vellora;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 101) la cui parte sud rimane alla ditta e con il torrente Vellora;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.985.747 (unmilionenovecentottantacinquemilasettecentoquarantasette) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 849.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Popola Fernando di Gerardo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Popola Fernando di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Popola Fernando di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 9.11.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 55. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Popola Fernando di Gerardo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 86744 (V.C.)			
Maglianella	86	15(p)	—	Seminativo . .	91	18	3.811,40
				Pari ad Ha. 9.11.80			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Maglianella », confina

Nord: con la linea che fraziona la particella 15 (Sez. 86) la cui parte a nord rimane alla ditta;
Est: con parte del limite ovest della particella 14 e con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.562.710,90 (unmilionecinquecentosessantaduemilasettecentodieci e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 850.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe vedova Bertolli, in comune di Sacrofano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe vedova Bertolli, per i terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe vedova Bertolli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma), per un superficie di ettari 4.15.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 73. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Puccinelli Ersilia fu Giuseppe vedova Bertolli, in comune di Sacrofano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 580 (*N.C.*)					
Fontana Nova	4	32(p)(p)	—	Seminativo	III	1	63	05	554,39
Id.	4	33(p)(p)	—	Id.	III	2	52	60	858,83
				Totali		4	15	65	1.413,22

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Fontana Nova », distinto a nuovo catasto al foglio di mappa n. 4, confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Sacrofano-Magliano Romano;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale Sacrofano-Magliano Romano;

Sud: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 33, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 33 e 32, le cui parti ovest fanno parte dei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 180.859 (centottantamilaottocentocinquantanove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 851.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rasponi Spinelli Leone fu Carlo, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rasponi Spinelli Leone fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rasponi Spinelli Leone fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 16.59.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Córte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 72. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rasponi Spinelli Leone fu Carlo, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 480 (*N.C.*)					
Montezano	38	2	—	Seminativo	IV	1	33	20	226,44
Id.	38	16	—	Id.	V	1	23	10	98,48
Id.	38	17	—	Id.	V	7	06	50	565,20
Id.	38	37	—	Pascolo arborato	unica	0	09	60	3,84
Id.	38	11	—	Pascolo	II	0	16	30	5,70
Id.	38	12	—	Id.	I	0	12	90	8,39
Id.	38	13	—	Fabbricato rurale	—	0	10	90	—
Id.	38	7	—	Aia unita al n. 13	—	0	08	90	—
Id	38	10	—	Id	—	0	02	30	—
Id.	38	8	—	Pascolo arborato	unica	0	20	50	8,20
Id.	38	14	—	Seminativo arborato	IV	0	13	30	37,24
Id.	38	47	—	Seminativo	V	0	28	30	22,64
Id.	38	21	—	Pascolo arborato	unica	0	13	00	5,20
Id.	38	4	—	Bosco ceduo	IV	2	92	30	116,92
Id.	38	15	—	Id.	III	0	99	60	59,76
Id.	38	0	—	Id.	IV	0	11	20	4,48
Id	38	58	—	Id	III	1	34	00	80,40
Id.	38	57	—	Id.	III	0	23	90	14,34
				Totali	.	16	59	80	1.257,23

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Montezzano », confina

Nord: con la strada da Montezzano a Pian delle Vigne; con parte del limite sud della particella 56 (foglio 38), nuovamente con la strada da Montezzano a Pian delle Vigne;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite nord delle particelle 22, 25, 24 e 20 (tutte del foglio 38) coincidenti in parte con un affluente del botro di Finale, con la strada vicinale da Cialabone a Pian delle Vigne;
Ovest: con la strada da Montezzano a Pian delle Vigne.

L'indennità di espropriazione è di L. 333.733,40 (trecentotrentatremilasettecentotrentatre e cent. 40) e vale salva sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Maria-Teresa fu Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Maria-Teresa fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Maria-Teresa fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per un superficie di ettari 6.01.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 71. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Maria Teresa fu Benedetto, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1316 (*V.C.*)					
Val di Campo . . .	XI	112(p)	—	Seminativo	—	6	01	14	1.190,25

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Pietraia», distinto a vecchio catasto alla Sez. XI, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 112, la cui parte a nord rimane alla ditta;
Est: con parte del limite ovest della particella 164;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 470.148,75 (quattrocentosettantamilacentoquarantotto e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 853.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Danielli Teresa fu Luigi, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Danielli Teresa fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Danielli Teresa fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 7.76.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 70. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Danielli Teresa fu Luigi, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 9915 (*V.C.*)					
Pian di Giorgio	XXV	100	3B(p)	Seminativo	—	4	73	03	919,58
Id	XXV	98	2B(p)	Id.	—	0	70	00	78,12
Id.	XXV	212	—	Id.	—	0	20	00	38,88
Id.	XXV	211	2 (p)	Pascolo	—	0	30	00	14,04
Id.	XXV	100	1 B	Seminativo	—	1	83	00	355,75
				Totali		7	76	03	1.406,37

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Giorgio », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Guezzarella;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 98/2/B, 100/3/B e 211/2 (tutte della Sez. XXV), le cui parti ad ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 556.968,75 (cinquecentocinquantaseimilanovecentosessantotto e cent 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 854.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruschi Rinaldo e Augusto fu Rusco, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruschi Rinaldo e Augusto fu Rusco, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruschi Rinaldo e Augusto fu Rusco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 6.16.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 75. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruschi Rinaldo e Augusto fu Rusco, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Simbolo di deduzione	Superficie Ettari	Are	Centiare	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 849 (N.C.)										
Bottaccina	32	13(p)	—	Seminativo	II	AA 3	6	16	25	2.156,88

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « la Bottaccina », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 32) la cui parte a nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso della Corniaccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 722.554,80 (settecentoventiduemilacinquecentocinquantaquattro e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 855.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Savini Clelia fu Giovanni Battista, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Savini Clelia fu Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Savini Clelia fu Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 9.47.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 74. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Savini Clelia fu Giovanni-Battista, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11477/13042 (*V.C.*)					
Valle Bacucca	I	91	—	Seminativo	—	0	37	00	41,29
Id.	I	249	—	Id.	—	0	75	00	83,70
Id.	I	250	—	Prato	—	1	05	00	272,16
Id.	I	92	1	Seminativo	—	0	90	00	174,96
Valle del Bacucco	I	90	—	Prato	—	2	11	00	835,56
Valle Bacucca	I	92	2B	Seminativo	—	0	01	30	2,52
Id.	I	92	2C	Id.	—	0	78	60	152,78
Lettighetta	I	93	B	Id.	—	1	22	20	237,56
Id.	I	93	C	Id.	—	0	02	00	3,89
Id.	I	94	B	Prato	—	0	97	90	546,27
Id.	I	94	C	Id.	—	0	24	50	136,69
Bagnaccio	I	270	B	Id.	—	0	61	00	158,11
Id.	I	135	B (p)	Id.	—	0	41	95	108,75
					Totali	9	47	45	2.754,24

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Montejugo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada statale Cassia.

2° Accorpamento in località « Montejugo », distinto a vecchio catasto alla Sez. I confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la strada che da Viterbo conduce a Marta, con la linea del frazionamento operato sulla particella 135/B la cui parte ad est rimane alla ditta;

Sud: con parte del limite nord della particella 134/B;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 999.992,46 (novecentonovantanovemilanovecentonovantadue e cent. 46) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 856.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sciuga Filippo fu Giuseppe, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sciuga Filippo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sciuga Filippo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 19.06.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 44. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sciuga Filippo fu Giuseppe, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 8667 (V.C.)					
Montesci	VI	132	1	Seminativo	—	6	40	00	714,24
Id.	VI	132	2	Id.	—	6	73	00	751,07
Id.	VI	342	—	Id.	—	4	80	00	933,12
Id.	VI	341 (p)	—	Id.	—	1	13	99	221,60
				Totali		19	06	99	2.620,03

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Montesci », distinto a vecchio catasto alla Sez. VI, confina:

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 341, la cui parte a nord rimane alla ditta; con la parte del limite est della suddetta particella 341 e con il limite sud della particella 131;

Est e *sud* con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto Canichiolo.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.056.891,47 (unmilionecinquantaseimilaottocentonovantuno e cent. 47) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Schiavini-Cassi Emma fu Annibale vedova Douglas Scotti, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Shiavini-Cassi Emma fu Annibale vedova Douglas Scotti, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Schiavini-Cassi Emma fu Annibale vedova Douglas Scotti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 4.44.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 45. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Schiavini-Cassi Emma fu Annibale vedova Douglas Scotti, in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 673 (N.C.)					
San Biagio	3	37	—	Seminativo	III	0	86	80	217 —
Il Legnaio	3	38	—	Id.	III	0	72	50	181,25
Id.	3	39(p)	—	Id.	IV	2	85	48	428,55
				Totali		4	44	78	826,80

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Il Legnaio », confina:

Nord-est: con il territorio del comune di Lorenzana;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 39 (foglio 3) la cui parte a sud-est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con un tratto del botro di San Biagio.

L'indennità di espropriazione è di L. 83.616 (ottantatremilaseicentosedici) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 858.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tassoni Domenico fu Giovanni, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tassoni Domenico fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tassoni Domenico fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 18.05.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 43. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tassoni Domenico fu Giovanni, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 4844 (V.C.)					
Campo Gatto	XVIII	192	—	Seminativo	—	17	90	00	1.997,64
Id.	XVIII	101	B-resto (p)	Id.	—	0	15	54	30,21
				Totali		18	05	54	2.027,85

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campo Gatto », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 101/B-resto (Sez. XVIII) la cui parte a nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella suddetta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 830.965,35 (ottocentotrentamilanovecentosessantacinque e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 859.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valeri Lea fu Carlo vedova Paparozzi, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valeri Lea fu Carlo vedova Paparozzi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valeri Lea fu Carlo vedova Paparozzi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 10.64.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 42. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valeri Lea fu Carlo vedova Paparozzi, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 33520 (*V.C.*)			
Valle Castagna . . .	77	43(p)	—	Prato	106	48	6.878,86
				Pari ad Ha. 10.64.80			

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Valle Castagna », distinto a vecchio catasto alla mappa 77 confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con parte del limite ovest della particella 45; con il limite ovest della particella 44 e con parte del limite ovest della particella 194;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 43, la cui parte a sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.785.938,30 (duemilionisettecentottantacinquemilanovecentotrentotto e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107390) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 350 —